



COMUNE DI MEZZANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 18

del Consiglio comunale

OGGETTO: Individuazione dei luoghi sensibili presenti sul territorio comunale di Mezzana per l'applicazione delle limitazioni alla collocazione degli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6 del R.D. 18 giugno 1931 N. 773, introdotte dalla Legge provinciale 22 luglio 2015 n. 13.

L'anno **DUEMILADICIASSETTE** addì **diciotto** del mese di **agosto**, alle ore 20.30, nella sala delle Riunioni presso la sede Municipale di Mezzana, formalmente convocato si è riunito il Consiglio comunale in seduta pubblica di prima convocazione.

Presenti i signori:

1. Redolfi Giacomo - Sindaco
2. Eccher Andrea - Consigliere
3. Pasquali Mario - Consigliere
4. Ravelli Alfredo - Consigliere
5. Barbetti Roberta - Consigliere
6. Barbetti Nadia - Consigliere
7. Redolfi Federico - Consigliere
8. Gosetti Alessandro - Consigliere
9. Cristofori Patrizia - Consigliere
10. Dalla Valle Irene - Consigliere
11. Dalla Serra Roberto - Consigliere
12. Bonomi Ivano - Consigliere

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Signor Incapo dott. Carlo Alberto.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Redolfi Giacomo, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Sono nominati scrutatori i consiglieri signori: **Gosetti Alessandro e Dalla Serra Roberto**.

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEI LUOGHI SENSIBILI PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI MEZZANA PER L'APPLICAZIONE DELLE LIMITAZIONI ALLA COLLOCAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6 DEL R.D. 18 GIUGNO 1931 N. 773, INTRODOTTE DALLA LEGGE PROVINCIALE 22 LUGLIO 2015 N. 13.

Relazione

In Italia il gioco d'azzardo ha assunto proporzioni enormi e preoccupanti per le pesanti implicazioni economiche e sociali che ne derivano. L'offerta di gioco è aumentata esponenzialmente sia per la diffusione dei locali che offrono questa opportunità, sia per la diversificazione delle tipologie di gioco (ai tradizionali casinò, totocalcio, lotto e totip, si sono aggiunti apparecchi videolottery e slot machine, agenzie di scommesse, bingo, gratta e vinci, giochi numerici a totalizzatore nazionale e tanti altri), sia infine per la rapida diffusione del gioco on-line;

Si stima infatti che il nostro Paese sia tra i primi al mondo per spesa pro capite in giochi d'azzardo ed esaminando la dimensione più locale si scopre che anche nella nostra Regione le dimensioni del fenomeno rispecchiano il trend nazionale;

La nozione di dipendenza, storicamente descritta dall'OMS nell'ambito dell'assunzione di sostanze psicoattive, si è estesa oggi ad altri fenomeni derivanti dalla ripetizione compulsiva di attività, spesso socialmente accettate se non addirittura promosse. Tra queste dipendenze che non implicano l'assunzione di alcuna sostanza, la più diffusa è sicuramente quella del gioco d'azzardo patologico (GAP), impropriamente chiamata ludopatia, che si manifesta con l'incapacità di resistere all'impulso di giocare, spesso con una spirale perversa di ripetizione del gioco nel tentativo inutile di recuperare le somme perse, a cui si aggiungono comportamenti che incidono fortemente sulle relazioni interpersonali portando all'isolamento sociale del soggetto; si manifestano infatti la falsificazione e i nascondimenti della realtà delle perdite economiche, la disgregazione delle relazioni affettive e familiari, la perdita del lavoro per comportamenti che rendono i soggetti non più affidabili, la crescente richiesta di prestiti. Tale dipendenza, causata non da sostanze chimiche ma da abitudini e comportamenti portati all'eccesso, dal 2012 è inserita nell'elenco dei LEA – Livelli essenziali di assistenza, con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione a livello del sistema sanitario nazionale.

La necessità di farsi carico di questo fenomeno da parte di tutti gli attori sociali e istituzionali competenti, appare oggi in tutta la sua urgenza politica e sociale; mentre assistiamo da un lato ad un'evidente contrazione dei consumi familiari per spese alimentari e sanitarie legata alla grave crisi economica e occupazionale, rileviamo paradossalmente un costante aumento della spesa pro capite per giochi d'azzardo.

L'Ente pubblico, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, di polizia e sociali, è chiamato quindi ad impegnarsi in un'azione di prevenzione e cura della ludopatia, anche attraverso un contenimento dell'offerta pubblica di apparecchi da gioco, con riferimento ai luoghi frequentati prevalentemente dalle fasce più deboli e influenzabili della popolazione, che più di altre, per la loro età o condizione personale e/o sociale, potrebbero non gestire prudentemente l'accesso a tale insidiosa forma di intrattenimento e quindi rischiare di ricadere nella dipendenza da gioco;

La provincia Autonoma di Trento, con l'approvazione della Legge provinciale 22 luglio 2015 n. 13 ad oggetto *"Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco"*, entrata in vigore il 29 luglio 2015, ha introdotto misure volte a prevenire, contrastare e curare la dipendenza patologica da gioco, tutelando le persone appartenenti a fasce sociali a rischio che per la loro situazione di vulnerabilità, non riescono a limitare la propria propensione al gioco, che può quindi assumere carattere compulsivo e patologico;

In particolare, l'articolo 5 della suddetta L.P. N. 13/2015 ha introdotto su tutto il territorio provinciale il divieto della collocazione degli apparecchi da gioco con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931 (ovvero le cosiddette new slot e VLT videolottery) ad una distanza inferiore ai 300 metri dai luoghi cosiddetti sensibili, identificati come di seguito dalla legge stessa:

- a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;
- b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette;
- c) strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale;

d) strutture e aree ricreative sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della Legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (Legge provinciale sui giovani 2007);

e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della Legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani);

f) luoghi di culto.

L'articolo 5, comma 2 della medesima Legge provinciale, consente ai Comuni, con proprio atto, di stabilire una distanza superiore ai 300 metri per la collocazione dei predetti apparecchi da gioco, ovvero di vietarne la collocazione in aree circoscritte, esterne ai luoghi sensibili individuati ai sensi del comma 1, tenuto conto dell'impatto sulla sicurezza urbana e sulla qualità del contesto urbano, nonché dei problemi connessi con la viabilità e l'inquinamento acustico;

E' stata introdotta la previsione dell'obbligo di rimozione degli apparecchi di cui sopra laddove sopraggiunga l'insediamento di uno dei luoghi indicati dal comma 1 dell'art. 5, entro cinque anni dal neo insediamento del luogo sensibile;

Rilevato, inoltre, che la nuova legge provinciale ha introdotto anche un'altra norma rilevante ovvero l'articolo 14 "*Disposizioni transitorie*" che prevede l'obbligo di rimozione, entro 5 anni dall'entrata in vigore della legge (quindi entro il 12 agosto 2020), degli apparecchi posti ad una distanza inferiore a quella stabilita dal comma 1 dell'art. 5, ovvero i 300 metri dai luoghi sensibili;

Con circolare prot. n. 491566 del 21 settembre 2016 il Servizio provinciale industria, artigianato, commercio e cooperazione ha fornito le prime disposizioni per l'attuazione dell'articolo 5 della L.P. n. 13/2015, che si possono così riassumere:

1. esatta definizione dei luoghi sensibili individuati all'art. 5 della legge provinciale:

(a) *istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado*: in conformità all'art. 8 della legge provinciale sulla scuola (L.P. n. 5/2006) si intendono le scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e le istituzioni scolastiche e formative provinciali e paritarie. Restano, quindi esclusi, gli asili nido, le attività formative liberamente organizzate e attivate da soggetti privati, le università, l'alta formazione artistica e musicale e l'alta formazione professionale;

(b) *strutture sanitarie e ospedaliere*, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette sia pubbliche che private;

(c) *strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale*. Si includono le strutture, sia pubbliche che private, che accolgono minori e soggetti adulti con problematiche di dipendenza, disagio psichico e sociale;

(d) *strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007 n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007)*: si intendono tutte le strutture e aree gestite da associazioni e organizzazioni che operano nel settore giovanile e frequentate da giovani, quali a titolo esemplificativo centri di aggregazione giovanile, centri giovani, oratori, sedi di associazioni giovanili, sportelli informativi gestiti da giovani e dedicati all'utenza giovanile;

(e) *circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della L.P. n. 11/2008*: si includono le associazioni culturali, sportive e di promozione sociale che operano a favore degli anziani, nonché altre associazioni che promuovono, organizzano o gestiscono a favore di anziani, attività ricreative, culturali, formative, artistiche o sportive;

(f) *luoghi di culto*: edifici destinati al culto e aree cimiteriali (luoghi di sepoltura dei morti), autorizzati nel rispetto delle norme di settore;

2. criterio uniforme su tutto il territorio provinciale per la misurazione della distanza: si ritiene corretto l'utilizzo del criterio del raggio, in linea d'aria, in tutte le direzioni tra l'accesso/ingresso principale dell'esercizio/locale/area interessati alla collocazione o alla rimozione degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS;

3. ciascun comune è tenuto ad individuare precisamente con indirizzo completo (via e numero civico) i luoghi sensibili, procedendo alla determinazione delle aree del territorio comunale in cui è vietata la collocazione degli apparecchi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 110 del TULPS;

4. necessità di un monitoraggio degli apparecchi da gioco presenti all'interno delle aree del territorio comunale individuate ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.P. n. 13/2015, rilevando il numero e la tipologia degli apparecchi da gioco, i dati relativi al nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, il nominativo dell'eventuale noleggiatore, al fine della loro rimozione entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge provinciale (12 agosto 2020);

5. nel caso di apertura di un nuovo luogo sensibile, il Comune interessato dovrà procedere al calcolo e mappatura della distanza e al monitoraggio degli apparecchi da gioco collocati nell'area. La rimozione degli stessi dovrà essere effettuata entro cinque anni dal 1° gennaio dell'anno successivo dalla data di apertura del luogo sensibile;
6. ai sensi dell'art. 5 comma 2 della legge provinciale, i comuni possono stabilire, con proprio atto, una distanza superiore ai 300 metri o aree circoscritte, esterne ai luoghi sensibili, in cui vietare la collocazione di questi apparecchi; tuttavia nelle fasce oltre i trecento metri dai luoghi sensibili, eventualmente individuate dai comuni, sussisterebbe solamente il divieto di collocazione di nuovi apparecchi da gioco ma non l'obbligo di rimozione degli apparecchi da gioco già presenti al momento dell'individuazione delle ulteriori aree.

Codesta Amministrazione ritiene di adottare la distanza di 300 metri dai luoghi sensibili, al di sotto della quale è vietata l'installazione di apparecchi da gioco con vincita in denaro, in quanto la configurazione territoriale dei nuclei antropici consente di garantire il raggiungimento delle finalità della legge provinciale.

Al fine di costituire il parametro di legittimità per gli atti amministrativi comunali che potranno essere adottati in applicazione dell'articolo 5 della L.P. n. 13/2015, si è reso necessario individuare i luoghi sensibili presenti sul territorio comunale, riportando denominazione e indirizzo completo, da cui calcolare il raggio entro il quale è vietata la collocazione di apparecchi da gioco con vincita in denaro e segnalando in planimetria le aree del territorio in cui risultano applicabili le limitazioni, come da allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Considerato che l'identificazione dei singoli siti potrà subire variazioni e aggiornamenti a seguito di nuova apertura, trasferimento e/o chiusura di un luogo che presenti le caratteristiche per essere ricompreso tra quelli sensibili, si ritiene di demandare a provvedimento della Giunta comunale il relativo aggiornamento per ragioni legate all'efficacia ed all'economicità dell'agire amministrativo;

Ciò premesso;

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la Legge provinciale 22 luglio 2015 n. 13 *"Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco"*;

viste le circolari della Provincia autonoma di Trento - Servizio industria, artigianato, commercio e cooperazione prot. N. 286863 del 31 maggio 2016 e prot. N. 491566 del 21 settembre 2016;

esaminato l'elenco dei luoghi sensibili e le relative tavole planimetriche, che vengono allegate alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 di data 20.02.2007 e s.m.i.;

acquisiti ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, così come da ultimo modificato dall'art. 1 della Legge Regionale 15 dicembre 2015 n. 31 i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa espressi dal responsabile dell'istruttoria;

dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

ravvisata la propria competenza ad assumere il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 26 comma 3 lettera b) del T.U.L.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;

Con voti favorevoli unanimi, espressi da n. 11 consiglieri presenti e votanti, proclamati dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati,

D E L I B E R A

1. Di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, l'elenco dei luoghi sensibili individuati conformemente al disposto normativo di cui all'art. 5, comma 1 della L.P. n. 13/2015 e le relative tavole planimetriche che riportano l'area costituente il raggio di metri 300 da ogni sito sensibile, all'interno del quale non possono essere installati apparecchi da gioco di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (ovvero le cosiddette new slot e videolottery VTL), come da allegati A e B1, B2, B3 e B4 alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.
2. Di attuare un monitoraggio degli apparecchi da gioco con vincita in denaro presenti all'interno delle aree sensibili del territorio comunale individuate con il presente provvedimento, dando mandato all'ufficio polizia locale di rilevare il numero e la tipologia degli apparecchi da gioco, i dati relativi al nulla osta dell'Amministrazione finanziaria, il nominativo dell'eventuale noleggiatore, al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1 e 14 della L.P. n. 13/2015, in particolar modo per comunicare agli interessati l'obbligo di rimuovere gli eventuali apparecchi da gioco installati all'interno delle zone sensibili entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge provinciale (12 agosto 2020).
3. Di precisare che le limitazioni di cui alla L.P. n. 13/2015 si applicano anche ad eventuali incrementi quantitativi di apparecchi da gioco con vincite in denaro di cui all'art. 110, comma 6 del R.D. n. 773/1931, da parte di soggetti già titolari di licenze che intendano aumentare il numero di apparecchi già installati ed accertati dal Comune con apposito monitoraggio.
4. Di precisare, altresì, come indicato nella nota della Provincia Autonoma di Trento di data 31.05.2016 prot. N. 286863, che non è ammesso, per un soggetto già titolare di licenza/autorizzazione per la collocazione di apparecchi individuati dall'art. 110 comma 6 del R.D. n. 773/1931 in un esercizio ubicato ad una distanza inferiore ai 300 mt. da un luogo sensibile, il trasferimento degli stessi in un esercizio che si trova anch'esso all'interno di una zona "sensibile" in quanto tale operazione si configurerebbe come nuova collocazione e per questo vietata.
5. Di demandare alla Giunta comunale l'approvazione di eventuali variazioni ed aggiornamenti riguardanti l'elenco dei luoghi sensibili e la relativa tavola planimetrica, in conseguenza al verificarsi di una nuova apertura, trasferimento e/o chiusura di un luogo che presenti le caratteristiche per essere ricompreso tra quelli sensibili, in ossequio all'efficacia ed all'economicità dell'agire amministrativo.
6. Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione sul sito internet comunale, all'albo pretorio e mediante altre forme idonee a garantirne la più ampia conoscibilità.
7. Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, 3° comma, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L.
8. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Redolfi Giacomo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Incapo dott. Carlo Alberto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MEZZANA

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 18

del Consiglio comunale

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **02 settembre 2017** ad ogni effetto di legge.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Incapo dott. Carlo Alberto

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).